



ANAC

AUTORITÀ
NAZIONALE
ANTICORRUZIONE

ATTO DI SEGNALAZIONE N. 2 DEL 20 luglio 2022

Concernente l'articolo 47 del codice dei contratti pubblici

Approvato dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 334
Del 20 luglio 2022

ATTO DI SEGNALAZIONE N. 2 DEL 20 luglio 2022

Concernente l'articolo 47 del codice dei contratti pubblici.

Approvato dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 334 del 20 luglio 2022

1. Premessa

L'Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito, ANAC), ai sensi dell'articolo 213, comma 3, lettere c) e d), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (nel seguito "codice"), ha il potere di segnalare al Governo e al Parlamento, con apposito atto, fenomeni particolarmente gravi di inosservanza o di applicazione distorta della normativa di settore nonché di formulare al Governo proposte in ordine a modifiche occorrenti in relazione alla normativa vigente di settore. Considerate le competenze riconosciute all'Autorità, si intende di seguito formulare osservazioni in merito all'articolo 47 del codice dei contratti pubblici al fine di superare le incertezze interpretative emerse nell'applicazione della norma.

2. Evoluzione del quadro normativo e degli orientamenti della giurisprudenza amministrativa

2.1 Il decreto legislativo 163/2006

Nel vigore del precedente codice dei contratti pubblici, l'articolo 35 prevedeva che i requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento dei consorzi stabili dovevano essere posseduti e comprovati dagli stessi secondo le disposizioni del Regolamento, salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo, che andavano computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate. L'articolo 36, comma 7, prevedeva che, per i lavori, i consorzi stabili potessero qualificarsi sulla base delle qualificazioni possedute dalle singole imprese consorziate.

Il quadro normativo era completato dalle previsioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010 che disciplinava, all'articolo 94, i consorzi di lavori, e all'articolo 277 i consorzi di servizi e forniture. L'articolo 94, comma 2, tuttora vigente in via transitoria in forza dell'articolo 216, comma 14, e

l'articolo 277, comma 2, (oggi abrogato) del Regolamento prevedevano, rispettivamente, per i lavori e per i servizi e le forniture, che la sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti richiesti nel bando di gara dovesse essere valutata a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati. Il comma 3 dell'articolo 277 stabiliva che per la partecipazione del consorzio alle gare, i requisiti economico - finanziari e tecnico - organizzativi posseduti dai singoli consorziati relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo fossero sommati; i restanti requisiti economico - finanziari e tecnico - organizzativi andavano sommati con riferimento ai soli consorziati esecutori.

Pertanto, ferma la necessità di verificare la sussistenza dei requisiti in capo ai singoli consorziati, sembrava delinearsi una differente disciplina per i lavori, da un lato, e i servizi e forniture, dall'altro. Mentre i primi potevano cumulare le attestazioni di qualificazione possedute da tutte le imprese consorziate, i secondi potevano utilizzare i requisiti posseduti da tutte le consorziate relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo, e i restanti requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi delle sole consorziate indicate come esecutrici.

Nonostante la differente disciplina, la giurisprudenza (Sentenze del Consiglio di Stato 10/5/2013, n. 2563, 24/2/2014, n. 859, e 23/2/2017, n. 849), ha dato una lettura estensiva del quadro normativo sopra delineato, ritenendo applicabile il criterio del c.d. cumulo alla rinfusa non solo ai consorzi stabili operanti nel settore dei lavori, ma anche a quelli operanti nei servizi e nelle forniture, in considerazione della natura del consorzio stabile, quale «*impresa operativa che fa leva sulla causa mutualistica e realizza, nella sostanza, una particolare forma di avvalimento che poggia direttamente sul patto consortile e sulla causa mutualistica*».

2.2 Il regime introdotto dal decreto legislativo 50/2016 ante correttivo

L'articolo 47, comma 1, ante correttivo, in continuità rispetto all'articolo 35 del codice previgente, prevedeva che «*I requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), devono essere posseduti e comprovati dagli stessi con le modalità previste dal presente codice, salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate*».

Al comma 2 della disposizione in esame era prevista una norma derogatoria agevolativa secondo cui, nel primo quinquennio dalla sua costituzione, il consorzio stabile poteva comprovare il possesso dei requisiti

economico-finanziari e tecnico-organizzativi mediante la sommatoria di quelli posseduti dalle singole imprese esecutrici.

Occorre considerare, altresì, che l'articolo 83, comma 2, nel rinviare alle Linee guida ANAC la disciplina del sistema di qualificazione, stabiliva che, fino all'adozione delle Linee guida, si applica l'articolo 216, comma 14, del codice dei contratti pubblici. Tale disposizione richiama le previsioni della parte II, titolo III del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010 - e quindi, con riferimento ai consorzi stabili, gli articoli 81 e 94 - ma non l'articolo 277, (relativo alla partecipazione dei consorzi alle gare per servizi e forniture), collocato nella parte IV del citato decreto.

Pertanto, mentre per i lavori, almeno in via transitoria, era mantenuta la possibilità per i consorzi di qualificarsi mediante la somma delle qualificazioni possedute dalle consorziate, per i servizi e le forniture:

- in linea generale, era prevista la possibilità della sommatoria dei soli requisiti riferiti alle attrezzature e all'organico medio, in forza della previsione generale dell'articolo 47, comma 1;
- solo per i primi cinque anni dalla costituzione del consorzio, era ammessa la possibilità del cumulo dei requisiti posseduti da tutte le consorziate.

In tale contesto normativo, la giurisprudenza (TAR Lazio 25/1/2017, n. 1324; TAR Campania, 28/6/2017, n. 3507) aveva confermato la generale operatività del cumulo alla rinfusa, sulla base della considerazione che, se il legislatore avesse voluto modificare la normativa vigente in maniera così incidente, lo avrebbe detto più chiaramente.

2.3 Il decreto correttivo n. 56/2017

L'articolo 31 del decreto legislativo 56/2017 sostituiva il secondo comma dell'articolo 47 con il seguente: *«I consorzi di cui agli articoli 45, comma 2, lettera c) e 46, comma 1, lettera f), al fine della qualificazione, possono utilizzare sia i requisiti di qualificazione maturati in proprio, sia quelli posseduti dalle singole imprese consorziate designate per l'esecuzione delle prestazioni, sia, mediante avvalimento, quelli delle singole imprese consorziate non designate per l'esecuzione del contratto. Con le linee guida dell'ANAC di cui all'articolo 84, comma 2, sono stabiliti, ai fini della qualificazione, i criteri per l'imputazione delle prestazioni eseguite al consorzio o ai singoli consorziati che eseguono le prestazioni».*

La novella è stata interpretata dalla giurisprudenza come eliminazione del limite temporale quinquennale, con espansione della possibilità di utilizzare il meccanismo del cumulo alla rinfusa in via generale. (TAR Campania, 28/6/2017, n. 3507).

L'interpretazione estensiva è stata fatta propria anche dall'ANAC nel parere di Precontenzioso n. 33 del 10 gennaio 2018.

Anche la dottrina sosteneva tale interpretazione, sulla base della considerazione che lo stesso Consiglio di Stato, nel parere della Commissione speciale del 30/3/2017 n. 782 sullo schema di primo decreto correttivo, aveva suggerito l'adozione di una versione del comma 2 dell'articolo 42 (poi effettivamente approvata) definendola espressamente come una soluzione «*in linea con quella elaborata dalla giurisprudenza e che prescinde dalla distinzione fra i primi cinque anni di vita del consorzio e il periodo successivo*».

Di diverso avviso era il Consiglio di Stato. Con la sentenza n. 5427 del 18/9/2018, lo stesso ha infatti affermato che «*la disciplina transitoria di cui agli articoli 83, comma 2 e 216, comma 14 del codice – nella parte in cui rende interinalmente operative le disposizioni del previgente Regolamento – non è applicabile, in quanto riferita esclusivamente agli appalti aventi ad oggetto l'affidamento di lavori*».

2.4 La disciplina vigente - L'articolo 47, comma 2 post sblocca cantieri

Sull'articolo 47 è intervenuto l'articolo 1, comma 20, lettera l), n. 1), del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Fermo restando il comma 1, detta norma ha modificato il citato comma 2 come di seguito indicato: «*I consorzi stabili di cui agli articoli 45, comma 2, lettera c), e 46, comma 1, lettera f) eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante. Per i lavori, ai fini della qualificazione di cui all'articolo 84, con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies sono stabiliti i criteri per l'imputazione delle prestazioni eseguite al consorzio o ai singoli consorziati che eseguono le prestazioni. L'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b), ai propri consorziati non costituisce subappalto*».

L'articolo 1, comma 20, lettera l), n. 2, dello stesso decreto ha inoltre introdotto, nel medesimo articolo, il comma 2 bis, secondo cui: «*La sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti richiesti nel bando di gara per l'affidamento di servizi e forniture è valutata, a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati*».

Il Consiglio di Stato - Sezione V n. 2588 del 29 marzo 2021, ha ritenuto che la norma riproducendo il disposto dell'articolo 277, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica, non possa considerarsi ostativa, di per sé, all'ammissione del cumulo alla rinfusa. L'Alto Consesso, in particolare, ha riconosciuto la possibilità del cumulo alla rinfusa anche in relazione ad un requisito (servizi analoghi) diverso da quelli indicati dall'articolo 47, comma 1, del codice dei contratti pubblici (attrezzature, mezzi d'opera e organico medio annuo), interpretando la norma come disciplinante il cumulo alla rinfusa nella sua portata più estesa

(corrispondente a quella in vigore con il codice De Lise), contro la lettera della disposizione, ma coerentemente con «*le finalità pro concorrenziali dell'istituto del consorzio stabile, oltre che il suo stesso fondamento causale*».

Sulla questione è intervenuta l'Adunanza Plenaria n. 5 del 18/3/2021, fornendo l'interpretazione del testo dell'articolo 47, comma 2, del codice in vigore tra il primo correttivo e il decreto-legge n. 32/2019 (c.d. "sblocca cantieri"). Attraverso tale sentenza, sebbene con un *obiter dictum*, l'Adunanza Plenaria ha offerto la sua interpretazione anche della norma attualmente vigente, ricostruendo l'impatto della novella normativa. In particolare, ha affermato che l'articolo 31, comma 1, del decreto correttivo aveva esteso la possibilità di cumulare in capo ai consorzi tutti i requisiti di qualificazione e che il decreto sblocca cantieri ha eliminato tale possibilità, ripristinando l'originaria e limitata perimetrazione del cd. cumulo alla rinfusa ai soli aspetti relativi alla «*disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo*», i quali sono «*computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate*».

In senso conforme, il TAR Lazio, Sez. III, 3.3.2022, n. 2571, ha sostenuto che «*il riprodotto periodo dell'art. 47, co. 2 del Codice dei contratti pubblici come modificato dal richiamato d.l. n. 32/2019, ha sancito il principio secondo cui in caso di partecipazione alla gara di consorzi stabili, è necessaria la verifica della effettiva esistenza in capo ai singoli consorziati, dei requisiti di capacità tecnica e professionale prescritti dalla lex specialis, ricostituendo l'originaria limitazione del "cumulo alla rinfusa", alla "disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo", i quali sono "computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate*».

Tuttavia, tale ricostruzione sembra scontrarsi, oltre che con la giurisprudenza estensiva che è finora sopravvissuta a tutte le modifiche normative intervenute, anche con il contenuto della relazione illustrativa del disegno di legge di conversione del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 che presenta la novella al comma 2 dell'articolo 47 come «*tesa a chiarire la disciplina dei consorzi stabili onde consentire l'operatività e sopravvivenza di tale strumento pro-concorrenziale*». Pertanto, più coerentemente con tale finalità, sembrerebbe che il legislatore abbia inteso eliminare un vincolo all'operatività del cumulo alla rinfusa – ossia, il necessario ricorso all'avvalimento per utilizzare i requisiti delle consorziate non esecutrici –, piuttosto che ridimensionare il criterio stesso. Inoltre, occorre considerare che le affermazioni dell'Adunanza Plenaria circa la portata del primo comma dell'articolo 47 non sono parte del principio di diritto dalla stessa enunciato, restando, quindi, fuori del perimetro della funzione nomofilattica. Sulla base di tale considerazione, alcuni Tribunali Amministrativi Regionali hanno ritenuto di potersi discostare da detta sentenza. Tra questi, in particolare, il TAR Veneto, Sezione I, 5 luglio 2021, n. 89679 e lo stesso TAR Lazio, Sez. I, 20 aprile 2021, n. 4540, affrontano apertamente l'*obiter dictum* della sentenza n. 5/2021,

affermando di non condividerlo e di dover «*privilegiare una lettura sistematica di carattere pro-concorrenziale che è insita nel meccanismo del cumulo alla rinfusa*».

Da ultimo, il TAR Lazio, Sezione III, n. 4082 del 7/4/2022 ha statuito che il comma 2-bis dell'articolo 47 deve essere interpretato nel senso che, per gli affidamenti di servizi, i consorzi stabili ritraggono dalle singole imprese consorziate i requisiti di qualificazione previsti dal bando di gara, ossia segnatamente, i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c) del Codice, tramite il meccanismo del cd cumulo alla rinfusa, che pertanto continua a trovare applicazione. Secondo il TAR, è sufficiente osservare che detta conclusione è adeguatamente suffragata dalla lettera del citato comma 2-bis che infatti richiede inequivocabilmente, al fine della verifica della sussistenza, in capo ai consorzi stabili, dei requisiti richiesti nel bando di gara, di effettuare una verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti «*in capo ai singoli consorziati*», senza peraltro neppure operare un distinguo tra consorziati designati e non designati per l'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'affidamento.

A sostegno dell'interpretazione assunta, il TAR ha evidenziato che «*anche i lavori preparatori relativi al decreto legge n. 32/2019 propendono per una lettura della disposizione di cui trattasi nei termini sopra citati (con la doverosa precisazione che tale documentazione, seppur non riveste per l'interprete un'efficacia vincolante, offre comunque un valido ausilio ermeneutico nella ricostruzione della ratio legis). In particolare, tanto nella Relazione illustrativa di accompagnamento al citato decreto quanto nel dossier n. 121 del Servizio Studi del Senato A.S. 1248 del 29 maggio 2019, si legge che la norma di cui al neo-introdotta comma 2-bis "detta disposizioni concernenti i consorzi stabili di servizi e forniture, in continuità con il passato, di fatto colmando, a regime, un vuoto normativo per tali settori"*».

Sulla base di tali considerazioni, il giudice amministrativo ha dedotto che l'intento del legislatore, nell'introdurre la suddetta disposizione, lungi dal segnare una rottura rispetto alla disciplina previgente (che ammetteva inequivocabilmente, per i consorzi stabili, l'operatività del meccanismo del cumulo alla rinfusa: cfr. Cons. St., Sez. V, 2.02.2021, n. 964; 11.12.2020, n. 7943; Sez. VI, 13.10.2020, n. 6165; Sez. III, 22.02.2018, n. 1112; Sez. V, 22.01.2015, n. 244; Sez. III, 4.03.2014, n. 1030), miri «*essenzialmente a dettare una disciplina espressa, valevole per i settori dei servizi e delle forniture, che si pone in "continuità" con il passato*».

3. Osservazioni

Il tratto comune che ha caratterizzato la giurisprudenza prevalente formatasi in vigenza dei vari regimi normativi succedutisi nel tempo con riferimento all'articolo 47, comma 2, del codice dei contratti pubblici, è stato lo sforzo teso a conservare l'applicabilità del meccanismo del cumulo alla rinfusa, nel tentativo di

mantenere la continuità rispetto al passato e garantire l'effettiva attuazione della causa mutualistica. Questa consente, infatti, alle micro, piccole e medie imprese di crescere ed affermarsi nel mercato attraverso la partecipazione alle gare pubbliche (pur in assenza dei requisiti necessari) e l'esecuzione delle relative prestazioni, grazie al supporto della struttura consortile che beneficia dell'apporto di tutte le imprese coinvolte.

Anche l'intervento del legislatore con il decreto sblocca cantieri sembra andare in tale direzione: dalle dichiarazioni di intenti contenute nella relazione illustrativa e nel Dossier del servizio studi del Senato riferiti alla legge di conversione può, infatti, presumersi, al di là della formulazione utilizzata, l'intento di mantenere in vita il meccanismo del cumulo alla rinfusa nella sua accezione più ampia.

Oltre alle argomentazioni offerte dal TAR Lazio, si ritiene possibile offrire ulteriori osservazioni a sostegno dell'interpretazione estensiva della norma in questione.

In primo luogo occorre osservare che il comma 1 dell'articolo 47 è rimasto sostanzialmente immutato nel tempo, quindi la sua formulazione non può considerarsi, di per sé, incompatibile con il cumulo alla rinfusa, finora ammesso in via interpretativa. Passando al dato letterale, occorre considerare che la norma si limita ad indicare che i requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento dei consorzi stabili e dei consorzi di cooperative di produzione e lavoro devono essere posseduti e comprovati dai consorzi con le modalità previste dal codice. La disposizione, quindi, non indica quali sono le modalità di qualificazione, rinviando ad altre disposizioni del codice la disciplina di tale aspetto (rinvio implicito all'articolo 83, per i servizi e le forniture e all'articolo 84 per i lavori). Soltanto con riferimento ai requisiti relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo, è introdotta un'eccezione, resa necessaria dalla particolare natura del consorzio. Nella norma è infatti specificato che detti requisiti sono cumulati in capo ai consorzi stabili e ai consorzi di cooperative di produzione e lavoro ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate. La disposizione sta a significare che tali consorzi utilizzano, come se fossero propri, i requisiti relativi alle attrezzature e all'organico medio posseduti dalle singole consorziate ed è volta a superare la possibile assenza di mezzi propri da parte del consorzio. Lo stesso, infatti, potrebbe non essere dotato di un'organizzazione operativa autonoma, con attrezzature e maestranze proprie, oppure, la sua struttura, seppur autonoma, potrebbe essere molto ridotta rispetto alla consistenza effettivamente disponibile ed utilizzabile in fase esecutiva (risultante dalla sommatoria dei requisiti delle consorziate).

Il comma 2-bis dell'articolo 47 introduce un meccanismo di favore per i soli consorzi stabili, stabilendo che la sussistenza in capo a detti consorzi dei requisiti richiesti nel bando di gara per l'affidamento di servizi e forniture è valutata a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati. La norma, quindi, si limita a precisare che è possibile imputare al consorzio stabile i requisiti

posseduti dai singoli consorziati, previa verifica della effettiva esistenza in capo agli stessi. La disposizione non pone alcuna limitazione a tale utilizzo, se non quello della previa verifica della sussistenza. Come correttamente osservato dal TAR Lazio nella sentenza 4082/2022, non vi è alcuna distinzione tra consorziate esecutrici e non. Il dato testuale depone, quindi, per l'utilizzabilità del cumulo alla rinfusa per i consorzi stabili, senza limitazioni in ordine alla tipologia di requisiti e alla natura delle consorziate.

Ad ulteriore sostegno della interpretazione proposta, è possibile osservare che l'articolo 47 si applica sia ai lavori che ai servizi e forniture. Per i lavori, al momento, vige in via transitoria il regime delineato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010 e, segnatamente, gli articoli 81 (che rimanda all'articolo 36, comma 7, del decreto legislativo n. 163/06) e 94. A regime, però, anche per i lavori, le regole di qualificazione dovranno desumersi soltanto dal codice dei contratti pubblici. Ed invero, il rimando al regolamento contenuto nell'articolo 47, non è più riferito (come nell'articolo 35 del vecchio codice) ai *«requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento»*, ma soltanto ai *«criteri per l'imputazione delle prestazioni eseguite al consorzio o ai singoli consorziati che eseguono le prestazioni, ai fini della qualificazione»*, quindi all'imputazione dei lavori svolti al consorzio o ai singoli consorziati per la successiva spendita dei corrispondenti requisiti ai fini della qualificazione. Pertanto, l'articolo 47 deve essere considerato come norma autosufficiente, deputata a regolare in maniera esaustiva la qualificazione dei consorzi, sia per i lavori che per i servizi e le forniture. Da ciò deriva che l'interpretazione restrittiva che dovesse essere assunta oggi, con riferimento ai servizi e alle forniture, al termine del periodo transitorio verrebbe necessariamente estesa anche ai lavori, introducendo una netta separazione tra i due regimi succedutisi nel tempo, in difformità rispetto agli intenti dichiarati dal legislatore.

A tutto ciò si aggiunga una considerazione pratica. Consentire il cumulo soltanto parziale dei requisiti dei consorzi stabili equivarrebbe a depotenziare notevolmente la finalità mutualistica del consorzio. Questo, infatti, sarebbe in grado di comprovare, nella misura risultante dalla sommatoria delle capacità esecutive delle consorziate, soltanto una parte dei requisiti previsti dall'articolo 83 (organico e attrezzature), mentre potrebbe dimostrare gli altri requisiti finanziari e tecnici (fatturato, prestazioni analoghe) soltanto ricorrendo ai requisiti maturati in proprio (con prestazioni eseguite utilizzando la propria struttura oppure maturate nel primo quinquennio dalla sua costituzione). Per i lavori, tale pregiudizio sarebbe ancora più evidente: in base ai requisiti di attrezzatura e di organico il consorzio potrebbe raggiungere determinate classifiche di qualificazione, ma si troverebbe a non poter dimostrare il possesso dei corrispondenti requisiti di fatturato e lavori di punta, con conseguente collocamento ad un livello di qualificazione inferiore.

Per tutto quanto esposto, si ritiene maggiormente aderente alla normativa vigente e all'intenzione del legislatore l'interpretazione estensiva del quadro normativo, che consente il cumulo alla rinfusa per i consorzi stabili senza limitazioni, sia per i lavori che per i servizi e le forniture. Per i consorzi di cooperative di produzione e lavoro, invece, non applicandosi il comma 2-bis, dell'articolo 47, è consentito il cumulo dei soli requisiti riferiti alle attrezzature e all'organico medio annuo.

4. L'Autorità segnala

L'opportunità di intervenire in modifica dell'articolo 47 del codice dei contratti pubblici, nell'ambito delle attività finalizzate all'attuazione della legge 21 giugno 2022, n. 78 recante delega al governo in materia di contratti pubblici. In particolare, considerate le numerose modifiche normative intervenute nel tempo, le oscillazioni della giurisprudenza e la varietà di interpretazioni adottate a sostegno delle contrapposte tesi, si suggerisce l'adozione di una formulazione più chiara della norma che definisca l'esatto ambito applicativo del cumulo alla rinfusa per i consorzi stabili nei contratti di lavori, servizi e forniture, chiarendo l'applicabilità del succitato meccanismo, senza limitazioni, per i contratti di lavori, servizi e forniture.

Approvato dal Consiglio nella seduta del 20 luglio 2022

Il Presidente
Giuseppe Busia

Depositato presso la Segreteria del Consiglio il 25 luglio 2022

Per il Segretario, Maria Esposito

Valentina Angelucci

Atto firmato digitalmente